VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 *“Legge di contabilità e finanza pubblica”;*

VISTA la legge 4 agosto 2016, n. 163 “*Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell’articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243*”;

VISTA la legge n. 12 del 5 marzo 2020, di conversione, con modificazioni, del D.L. 9 gennaio 2020, n.1, recante “*Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della Ricerca*”;

VISTO l’articolo 4, comma 1, secondo periodo, del predetto D.L. 9 gennaio 2020, n.1, ai sensi del quale “*gli incarichi dirigenziali comunque già conferiti presso l’amministrazione centrale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad avere efficacia sino all’attribuzione di nuovi incarichi*”;

VISTO il D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164 “*Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*” che riorganizza l’assetto istituzionale del citato Ministero;

VISTA la legge n. 178 del 30 dicembre 2020 “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023*”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 322 del 30 dicembre 2020;

VISTO il D.M. del Ministero dell’Economia e delle finanze del 30 dicembre 2020 “*Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relativa al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021 – 2023*” e, in particolare, la Tabella 11 allegata al D.M. concernente lo stato di previsione del MUR;

VISTO il decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130, recante “*Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione in medicina ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368*” e, in particolare, l’articolo 3, comma 2, che prevede che “*l’organizzazione della prova a livello locale compete alle Istituzioni universitarie presenti sul territorio anche in forma aggregata tra loro per aree geografiche*”;

CONSIDERATO che per l’organizzazione della prova di concorso d’accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici per l’a.a. 2020/2021, sono state coinvolte, nell’organizzazione logistica della prova di concorso svoltasi in data 20/07/2021, trentanove Università sede di scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici;

CONSIDERATO che la scrivente Direzione generale ha la competenza a procedere all’assegnazione dei fondi a titolo di rimborso per le spese sostenute dagli Atenei per l’organizzazione della prova di ammissione alle scuole di specializzazione di area sanitaria anche per l’a.a. 2020/2021;

VISTO l’art. 5 del decreto del Ministro dell’università e della ricerca dell’11 ottobre 2021, n. 1147, con il quale “*al Direttore generale della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, vengono assegnate le risorse finanziarie, di cui alla missione e programma 23.1 – Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore […]*”;

VISTA la nota del 18/11/2021, prot. n. 30956, pervenuta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del Bilancio, Ufficio VIII, in riscontro all’istanza MUR prot. n. 29523 del 01/10/2021, con la quale è stata disposta la riassegnazione delle entrate dell’intero esercizio corrente supplementari a quelle stabilizzate, confluite nel cap. 2411, Capo XXXIV, al capitolo di spesa collegato, ossia il 2494/PG1, per un ammontare pari a euro 343.049,00;

CONSIDERATO che, con riferimento alla procedura concorsuale dell’a.a. 2020/2021, fatte salve eventuali integrazioni, il costo medio per candidato rimborsabile sulla base delle risorse attualmente disponibili nel capitolo dedicato è pari a euro 95,46, per un importo complessivo, per ciascun Ateneo interessato, pari alle somme di cui al prospetto che si allega al presente decreto;

PREMESSA la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione online dei decreti di assegnazione di risorse, a vario titolo, agli Atenei statali, ai sensi del d.lgs del 14 marzo 2013, n. 33, e che la citata pubblicazione sarà perfezionata successivamente all’accreditamento dell’importo di cui al presente decreto;

**DECRETA**

**Art. 1**

In relazione a quanto indicato in premessa, è autorizzato l’impegno e il contestuale pagamento, a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle prove di ammissione alle Scuole di specializzazione di area medica nell’a.a. 2020/2021, a favore dell’Università degli Studi di Torino, C.F. 80088230018, di un importo pari a euro **97.655,11** (novantasettemilaseicentocinquantacinque/11).

Tale pagamento graverà sul capitolo 2494/PG 1 dello stato di previsione della spesa dello scrivente Ministero per l’anno finanziario 2021, mediante versamento sul conto di tesoreria n. 114/37135.

Il Direttore Generale

*dott. Gianluca Cerracchio*